FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO I
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE STORNARA GIOVANNI PAOLO I
VIA ROMA, 39 71047 STORNARA (FG) - Telefono: 0885-431123 - Mail: fgic83700p@istruzione.it - PEC: FGIC83700P@pec.istruzione.it - Codice meccanografico: FGIC83700P - Codice fiscale: 90015650717

Stornara, 9 novembre 2026

Circ. n. 39

Al personale docente con contratto a tempo determinato
All'albo
Al Sito web

OGGETTO: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato – a.s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in vigore dall'8 agosto 2026), e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che modifica il citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ponendo a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di garantire la possibilità di fruire delle ferie, di invitare formalmente il personale a fruirne e di informarlo tempestivamente che le ferie non godute per scelta consapevole andranno perse senza diritto a monetizzazione;
CONSIDERATO che la nuova disciplina di cui al D.L. n. 144/2026 trova applicazione con riferimento alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione;
RICHIAMATE le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, le quali precisano che l'onere informativo e di invito del Dirigente Scolastico riguarda in particolare la possibilità per i docenti di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, nei giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative o collegiali;
VISTO l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTO l'art. 35, comma 2, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
VISTE le note ministeriali e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato in materia di liquidazione dell'indennità sostitutiva per il personale a tempo determinato;
VISTO la delibera del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adattamento del calendario scolastico;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 315 del 24/03/2026 relativa alla determinazione del calendario scolastico per l'a.s. 2026/2027 nella Regione Puglia;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

INVITA

la S.V. a programmare e a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi nei periodi di sospensione delle lezioni compresi nella durata del proprio contratto di lavoro, come definiti dal calendario scolastico regionale Puglia
Per il personale il cui contratto si protragga oltre il termine delle lezioni (es. fino al 30 giugno 2027), anche nel periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni (8 giugno 2027) e il termine del rapporto di lavoro,

in tutte le giornate libere da scrutini, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni programmati nel Piano annuale delle attività.
La richiesta di fruizione dovrà essere inoltrata tramite il portale/gestionale AXIOS in uso presso l'Istituto.

AVVISA E INFORMA

ai sensi del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che:
– La presente comunicazione costituisce formale invito per la fruizione delle ferie spettanti nei periodi consentiti dal calendario scolastico e dalla normativa vigente.
– Qualora la S.V., posta nella concreta condizione di fruire delle ferie nei periodi sopra individuati, scelga consapevolmente di non richiederle o non avvalersene, tali ferie andranno definitivamente perse al termine del rapporto di lavoro e non potranno dare luogo ad alcuna indennità finanziaria sostitutiva (monetizzazione).
– La corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del contratto rimane limitata esclusivamente ai casi in cui vi sia una comprovata e oggettiva impossibilità di fruizione non imputabile alla volontà del lavoratore (es. malattia, congedi imperativi) ovvero alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato concretamente possibile fruirne ai sensi della L. 228/2012.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Matilde Iaccarino
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93